

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LENDINARA

Scuola Secondaria di I° Grado, Primaria e dell'Infanzia
Via G. Marconi, 36- 45026 LENDINARA (RO)

C.F. 91007980294 - Cod. Mecc. ROIC81700X - Cod. iPA: istsc_roid81700x - Cod. univoco F.E.: UFB64F

E-mail: roid81700x@istruzione.it - PEC: roid81700x@pec.istruzione.it

Sito internet: www.icslendinara.edu.it - Tel. 0425 / 641058

Prot. (vedi segnatura)

Lendinara, (vedi segnatura)

Agli Atti

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (D.M. 66/2023).

Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-35581

CUP: F74D23003780006

Titolo: DigitForm: Digitale e Formazione

OGGETTO: DISCIPLINARE alla trattativa diretta con un unico operatore economico per acquisto del servizio di erogazione di percorsi formativi a favore del personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica nell'ambito del progetto PNRR DM 66/2023.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare, richiamato in ogni sua parte il Capitolato, intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa diretta con un unico operatore economico con sistema M.E.P.A., per la fornitura di servizi di formazione rientranti nel progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi a favore del personale scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Lendinara.

La trattativa diretta su MEPA è utilizzata ai fini di affidare all'operatore economico il servizio al prezzo più basso e avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

La fornitura dei servizi dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. La procedura d'acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l'acquisto di servizi di formazione per i percorsi indicati nell'allegato capitolato tecnico e finalizzati alla realizzazione dei percorsi. La trattativa diretta su MEPA non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva laddove l'offerta non risultasse congrua e coerente con le disponibilità del committente. Nessuna motivazione in merito è dovuta dal committente all'operatore economico in casi di rifiuto dell'offerta. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo del confronto. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della

scadenza dei termini per via telematica attraverso la funzione dedicata (comunicazioni) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'obiettivo della fornitura è il raggiungimento del target previsto dal Progetto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di formazione, finalizzato a promuovere la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica tenuto conto di quanto previsto dal Progetto, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), della programmazione didattico - educativa elaborata dal Consiglio e del Regolamento dell'Istituto scolastico.

In particolare, il Servizio è finalizzato alla individuazione di figure professionali per la realizzazione dei Percorsi come di seguito indicati:

	Profilo richiesto	Percorsi da realizzare	Compenso previsto
Percorsi di formazione sulla transizione digitale	Formatore esperto	n° 2 Moduli da 15 ore ciascuno	€ 122,00/ora
	Tutor	n° 2 Moduli da 15 ore ciascuno	€ 34,00/ora
Laboratori di formazione sul campo	Formatore esperto	n° 16 Moduli da 10 ore ciascuno	€ 122,00/ora
	Tutor	n° 16 Moduli da 10 ore ciascuno	€ 34,00/ora

I destinatari degli interventi saranno individuati dall'Amministrazione scolastica, la quale provvederà a comunicare all'Operatore economico affidatario il numero e i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi.

Le scelte metodologiche dei Docenti Esperti coinvolti nella realizzazione dei Percorsi sopra indicati saranno da questi esplicitate nella progettazione loro richiesta in fase di avvio delle attività, fermo restando l'obbligo di aderire alle indicazioni di massima fornite nel presente documento.

Art. 3 - REQUISITI DEGLI INCARICATI

Ai fini dell'affidamento, l'Operatore Economico dovrà garantire che le prestazioni oggetto del Servizio saranno eseguite avvalendosi della prestazione professionale ed intellettuale di figure specializzate che siano in possesso di adeguate competenze sulle tematiche attinenti i percorsi da organizzare. A tal fine, l'Operatore Economico si impegna a trasmettere, almeno 5 gg prima dell'inizio di ogni corso, copia dei curriculum, debitamente datati e sottoscritti, delle figure professionali offerte per l'espletamento del Servizio da affidare.

Art. 4 – COMPITI E COMPENSO DELL’ESPERTO INCARICATO

Le figure professionali offerte per lo svolgimento degli incarichi di Formatore Esperto e Tutor dovranno realizzare le seguenti attività con un approccio pratico, formativo e laboratoriale.

Formatore esperto

Progetta e gestisce percorsi formativi a favore del personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di apprendimento dell'uso di metodi, tecniche e strumenti, sulla base delle indicazioni previste nelle Istruzioni operative prot. n. 141549, del 07 dicembre 2023, secondo tale prospetto:

NOME CORSO	DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO
Percorsi di formazione sulla transizione digitale	I Percorsi di formazione sulla transizione digitale sono erogati in presenza, <i>on line</i> o ibrida (in presenza e <i>on line</i>), in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2.
Laboratori di formazione sul campo	I Laboratori di formazione sul campo consistono in cicli di incontri di <i>tutoraggio</i> , <i>mentoring</i> , <i>coaching</i> , supervisione, <i>job shadowing</i> , affiancamento all'utilizzo efficace delle tecnologie didattiche e delle metodologie didattiche innovative connesse. Gli incontri si svolgono in presenza.

Tutor

Monitora la frequenza e la partecipazione da parte del personale scolastico alle attività programmate, verificando la presenza regolare di almeno 15 corsisti per lezione per quanto riguarda i Percorsi di formazione sulla transizione digitale, e di almeno 5 corsisti per lezione per quanto riguarda i Laboratori di formazione sul campo. Collabora e si relaziona con il gruppo di "Comunità di pratiche per l'apprendimento".

Redige apposito verbale e provvede alla registrazione della frequenza delle attività da parte di ciascun destinatario dell'intervento e dei contenuti delle attività svolte sulla piattaforma ministeriale Futura.

Cura l'eventuale documentazione richiesta, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

NOME CORSO	DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO
Percorsi di formazione sulla transizione digitale	I Percorsi di formazione sulla transizione digitale sono erogati in presenza, <i>on line</i> o ibrida (in presenza e <i>on line</i>), in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2.
Laboratori di formazione sul campo	I Laboratori di formazione sul campo consistono in cicli di incontri di <i>tutoraggio</i> , <i>mentoring</i> , <i>coaching</i> , supervisione, <i>job shadowing</i> , affiancamento all'utilizzo efficace delle tecnologie didattiche e delle metodologie didattiche innovative connesse. Gli incontri si svolgono in presenza.

Per lo svolgimento delle attività dei percorsi formativi come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come previsto nella tabella sopra riportata all'art. 2, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, secondo il regime fiscale adottato dallo stesso, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. In particolare si evidenzia per il saldo la necessaria ricezione del finanziamento assegnato all'istituzione scolastica.

Nel caso in cui la formazione si protraesse oltre i 60gg dall'inizio delle attività è prevista, a richiesta dell'operatore economico, la possibilità di emissione di fatture parziali per i percorsi formativi ultimati previo rilascio di certificato di regolare esecuzione parziale da parte del RUP e conseguente emissione di fattura elettronica.

In nessun caso una eventuale fattura emessa in contrasto con quanto indicato al punto precedente, anche se accettata, potrà essere pagata fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione di cui sopra.

La revisione dei prezzi, in conformità con l'art. 60 del Dlgs 36/2023, non trova applicazione in quanto l'offerta economica è parametrata alle UCS definite dal Ministero.

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità di tipo rendicontativo che saranno rese note dall'Amministrazione scolastica e dovrà essere prestata unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo Progetto.

Art. 5 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore di base stimato dell'affidamento in oggetto è pari a € 29.640,00 IVA inclusa per i percorsi formativi ed i servizi ad essi collegati ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico tenuto conto dell'importo complessivo ricevuto a titolo di finanziamento per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto e, in particolar modo, del numero di Percorsi formativi da attivare e delle ore previste per ciascun Percorso da attivare, così come determinati in fase di progettazione.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la data di conclusione delle attività formative così come previste nell'accordo di concessione.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento di target e milestone, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento.

Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

Termini di esecuzione:

- L'offerta prevede che i corsi siano erogati entro il calendario che viene concordato tra le parti;

Obblighi del fornitore:

- Il fornitore dovrà assicurare la corretta erogazione dei corsi come da programma,
- In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Luogo e orari di esecuzione

- L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi e le modalità concordate con il Dirigente Scolastico - comunque nel rispetto delle istruzioni operative. La non accettazione degli orari dei percorsi formativi comporterà immediato recesso del contratto.

Modalità dell'offerta

- L'offerta economica dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA.

- L'offerta Tecnica sarà presentata in aggiunta secondo il modello "allegato 1" al disciplinare e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta interpellata.

Stipula ed eventuale contratto collegato

- La sottoscrizione della stipula avverrà entro i tempi definiti alla relativa data indicata sul MEPA
- In presenza di TUTTA la documentazione richiesta come "documentazione obbligatoria".
- In casi particolari, a seguito di adeguata e documentata motivazione, è facoltà della stazione appaltante stipulare anche in assenza di uno o più documenti obbligatori. In tal caso la stipula non darà immediata esecuzione al contratto ma lo stesso sarà da ritenere concretamente avviato alla data di "validità del contratto" indicata nel documento di stipula.
- Fino a quella data, la stazione appaltante si riserva il diritto di revocare la stipula laddove non fossero pervenuti i documenti mancanti.

Ulteriori informazioni

- Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Laddove richiesto all'interno del sistema DGUE, i fatturati si intendono relativi ai 3 anni precedenti all'anno in corso e sono valutati esclusivamente ai fini di accertare la maturata esperienza nel settore e i requisiti economico/finanziari come richiesti per l'affidamento diretto dal Dlgs. 36/2023.

Condizioni particolari di esecuzione dei servizi di formazione

- Le attività di formazione comprendono tutte le attività indicate nel capitolato

Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2, 6 e all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.

Ove ricorrano tali situazioni, la Scuola potrà escludere gli operatori economici che abbiano partecipato alla presente procedura in qualunque momento nel corso dello svolgimento della stessa.

In particolare, occorre precisare che:

- relativamente alle condanne indicate dall'art. 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'esclusione non opera se sussiste una delle seguenti condizioni: *a)* il reato è stato depenalizzato; *b)* se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, Codice penale; *c)* se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- l'Operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o, ancora, in una delle situazioni di cui all'art. 95, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, potrà provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Scuola riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura;

- in ordine ai motivi di esclusione di cui all'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'Operatore economico non è ammesso alla partecipazione della presente procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi definitivi ossia non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) oppure delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'Operatore Economico potrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura se l'Istituzione scolastica è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione come sopra specificato. L'esclusione non opera quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, o quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Scuola ne darà segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 – DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

L'operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto deve, a pena di esclusione, possedere i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente:

- non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale e, in particolare, devono dichiarare:
- devono essere iscritti, per la tipologia e natura di Servizio oggetto del presente Avviso (imprese esercenti servizio di trasporto persone conto terzi) alla CCIAA, ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero nello Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro;
- devono rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un Durc valido;
- devono essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione del Servizio in oggetto;
- devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
- devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge sulle responsabilità civili verso terzi;

- devono rispettare, se tenuto, gli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021;
- devono comunicare, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 213 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;
- non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del Servizio in oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Infine, ciascun operatore economico offerente dovrà dichiarare:

- devono aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento del Servizio in oggetto e di tutte le circostanze, generali e/o particolari, che possono influire sulla corretta esecuzione dello stesso;
- devono accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento;
- devono garantire la presenza di unità di personale esperto e competente per l'espletamento del Servizio;
- devono rendersi responsabili in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del servizio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Art. 9 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica, ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, fino al 30 giugno 2024, la Stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle more dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dal cd. decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.

L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.

A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Art. 10 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta presentata dall'Operatore Economico potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al richiamato articolo.

In particolare, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'Offerta

il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico offerente, la Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento o con il documento di gara unico europeo (DGUE) con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di affidamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ove l'Operatore Economico offerente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Operatore Economico è escluso dalla procedura.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione, documenti ed elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (*es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore*) ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (*es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo*), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 11 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni

inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all’esecuzione del Servizio si obbligano a:

- osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto, nonché le disposizioni dell’Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
- garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell’istituto Scolastico;
- curare l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall’Istituto Scolastico;
- garantire l’osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant’altro attiene l’attività derivante dall’affidamento;
- tenere indenne l’Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell’Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- sollevare pienamente l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che

possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;

- sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione;
- nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del suddetto obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

Art. 13 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 14 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica corrisponderà all'Operatore Economico Affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario, suoi dipendenti e collaboratori che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l'Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo PEC e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e 95 del D. Lgs.

36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;

- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- ritardo nell'esecuzione del Servizio, senza giusta causa;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- in caso di mancata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio in oggetto, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico, con altra figura professionale avente titoli ed esperienze equivalenti a quella sostituita;
- in caso di rifiuto e/o mancata accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica della prestazione offerta dall'Affidatario in caso di sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata per l'espletamento del Servizio, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario del Servizio;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la

continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario del Servizio;
- mancato espletamento del Servizio, tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura, oppure non riuscisse ad assegnare il Servizio.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'Amministrazione scolastica. L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle Parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime Parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico Affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico si impegna a trasmettere all'Istituto Scolastico la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'Iva) ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante deposito di assegno circolare e/o polizza fidejussoria intestato/a all'Istituto Scolastico, entro e non oltre l'inizio delle attività oggetto dell'appalto. L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, espressamente dichiara di essere consapevole che la mancata osservanza del termine suddetto, comporterà la risoluzione immediata del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'obbligo della prestazione della garanzia definitiva è superato qualora l'Operatore Economico operi un congruo miglioramento del prezzo.

Art. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura dei servizi.

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'Operatore Economico con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, con personale al proprio servizio nonché a proprio rischio.

Art. 21 – SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

Art. 22 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

La Dirigente Scolastica
Marialuisa Mele

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.